



## **PROVVEDIMENTO 15 febbraio 2012**

### **Integrazione dei quadri tariffari del catasto edilizio urbano per alcuni Comuni della Regione Autonoma Valle d'Aosta e per il Comune di Bari.**

#### IL DIRETTORE DELL'AGENZIA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente "Riforma dell'organizzazione del governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni e, in particolare, l'art. 64 che ha istituito l'Agenzia del Territorio;

Visto lo statuto dell'Agenzia del Territorio, deliberato dal Comitato direttivo del 13 dicembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 193 del 21 agosto 2001;

Visto il decreto ministeriale 28 dicembre 2000, n. 1390, emanato dal Ministro delle finanze, con cui sono state rese esecutive, a decorrere dal 1° gennaio 2001, le Agenzie fiscali previste dagli articoli 62, 63, 64 e 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal successivo decreto ministeriale 20 marzo 2001, n. 139;

Visto il decreto ministeriale 27 settembre 1991, concernente "Determinazione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale" e successive modificazioni;

Visto il regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 1° dicembre 1949, n. 1142, e, in particolare, l'art. 64 che prevede l'integrazione del quadro di categorie e classi di un comune quando sia stata accertata l'esistenza di unità immobiliari aventi destinazione ordinaria o caratteristiche influenti sul reddito notevolmente difformi da quelle proprie delle categorie e classi prestabilite per il comune medesimo;

Considerato che la circostanza suddetta si è verificata nei comuni indicati nell'allegato A) al presente provvedimento;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, e successive modificazioni e integrazioni, sul perfezionamento e revisione del sistema catastale, concernente le attribuzioni delle commissioni censuarie;

Visto l'art. 1, comma 9, del decreto legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, concernente la proroga della durata degli incarichi prevista dall'art. 27 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 650, per i componenti delle Commissioni censuarie già nominati alla data di entrata in vigore dello stesso decreto;

Viste le decisioni della Commissione censuaria provinciale di Bari e della Commissione censuaria regionale Valle d'Aosta, rispettivamente del 15 settembre 2011 e del 19 gennaio 2012, con le quali sono stati approvati i prospetti integrativi dei quadri tariffari;

Visto l'art. 1, comma 361, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, che prevede che la pubblicazione dei provvedimenti dei direttori di agenzie fiscali sui rispettivi siti *internet* tiene luogo della pubblicazione dei medesimi documenti nella *Gazzetta Ufficiale*;

#### DISPONE

la pubblicazione sul sito *internet* dell'Agenzia del Territorio dei prospetti contenenti le tariffe di estimo delle unità immobiliari urbane di cui all'allegato B) per le nuove categorie e classi istituite nei comuni di cui all'allegato A), ad integrazione dei prospetti contenenti le tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane per l'intero territorio nazionale, determinate con decreto del Ministro delle Finanze 27 settembre 1991 e successive modificazioni.

Roma, 15 febbraio 2012

Il Direttore dell'Agenzia  
Firmato: Gabriella Alemanno